

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 20 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Propongo di aggiungere per secondo comma a quest'articolo l'inciso che ho già letto alla Camera.

PRESIDENTE. A quest'articolo si aggiunge il comma seguente: « Si stabiliranno anche le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 12 coll'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

(È approvato.)

Art. 13.

Se durante una concessione viene modificato il regime di corsi d'acqua navigabili o compresi fra le opere idrauliche di seconda categoria, per ragioni d'interesse pubblico, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso i concessionari, salva la riduzione o la cessazione del canone, se viene diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

Il concessionario però, se le innovate condizioni locali lo permettano, avrà diritto ad eseguire a sue spese le opere necessarie per ristabilire la derivazione.

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Art. 14.

I canoni annui da corrisponderci per le concessioni di acque pubbliche sono stabiliti sulle seguenti basi:

Per ogni modulo (litri 100 al 1°) di acqua potabile o di irrigazione senza obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, annue. . . . . L. 50 »

Però ai comuni ed alle opere pie che facciano domanda d'acqua potabile per distribuirle gratuitamente agli abitanti del comune od ai ricoverati nell'opera pia, la concessione sarà gratuita.

Se coll'obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, annue . . . . . » 25 »

Per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata per ogni ettaro annue . . . . . » — 50

Per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice . . . . . » 3 »

La forza motrice per la quale è dovuto il canone viene misurata tenendo conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

SERAZZI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Domando di parlare.

SERAZZI, relatore. La Commissione, nel riesaminare questo disegno di legge, trovò che con la dizione messa all'articolo 14 non si faceva differenza sui prezzi per le concessioni nuove e per quelle già in corso.

La Commissione, avendo parlato di derivazioni di acque che hanno già il trentennio, ha creduto necessario che queste non fossero trattate alla stessa stregua di quelle che cominciano adesso. In conseguenza, la Commissione propone che, all'articolo 14, invece di dire: « i canoni annui da corrisponderci per le concessioni di acque pubbliche » si dica: « i canoni annui da corrisponderci per le nuove concessioni di acque pubbliche. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Se noi guardiamo all'uso che si fa in Italia delle acque, sia per irrigazione, sia per forza motrice, abbiamo veramente piuttosto a dolerci del poco profitto che se ne trae in alcune province, anzichè del soverchio. Quindi a me pare che, nel discutere la presente legge, avrebbe dovuto essere nostro scopo quello di facilitare nel miglior modo possibile la derivazione delle acque pubbliche affin di renderle produttive. E da questo intendimento io fui mosso a proporre alcuni emendamenti all'articolo che discutiamo. Io ho domandato in primo luogo che il canone di ogni cavallo dinamico di forza sia diminuito a lira una e mezza. A rendere i miei colleghi più favorevoli ad accettare questo mio emendamento, io li prego di voler considerare che nella produzione della forza motrice le acque servono appena per un passaggio, e poscia sono restituite integralmente; e la forza prodotta è del tutto dovuta alle cure ed all'opera che l'industriante fa, levando l'acqua dal suo corso ordinario leggermente declive e portandola, mediante due nuovi canali, uno d'immissione e l'altro di scarico, a formare una caduta dalla quale la forza è generata.

Ora, io domando, questa forza a chi è dovuta? è dovuta a queste acque? Parmi dovuta nella massima parte al lavoro fatto per obbligarle a fare quel salto, pel quale la forza si è prodotta; quindi lo Stato non dovrebbe esigere in questo caso nulla dall'industriante. Ma poniamo anche che qualche cosa lo Stato debba pretendere; ciò non dev'essere certamente nella misura di lire tre per ogni cavallo dinamico, ma credo sia equamente stabilito nella proporzione di lire 1 50 per ogni cavallo.

Tra le altre ragioni è necessario riflettere che quando gli industrianti debbono animare i loro opifici per mezzo di forza idraulica, essi sono obbligati ad andarli a rincantucciare in taluni angoli molto lontani dai centri di consumazione e di approvvig-